

Aula 'A'



M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
04735/02

LA CÔRTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ettore MERCURIO	- Presidente -	R.G.N. 16291/00
Dott. Luciano VIGOLO	- Rel. Consigliere -	17646/00
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI	- Consigliere -	18063/00
Dott. Paolo STILE	- Consigliere -	Cron. 10855
Dott. Giovanni AMOROSO	- Consigliere -	Rep.
ha pronunciato la seguente		Ud. 11/12/01

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146,
presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI,
rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO IOELE,
giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

MILITO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato PIETRO
MAGNO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato GERARDO D'ADAMO, giusta delega in atti;

2001

4906



- controricorrente -

nonchè contro

CREDITO COMMERCIALE TIRRENO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE,
SIANI SABATO, DI MARTINO DOMENICO, CONSIGLIO GENNARO,
DE BONIS ALFREDO, ANASTASIO LORENZO;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 17646/00 proposto da:

DE BONIS ALFREDO, DI MARTINO DOMENICO, CONSIGLIO
GENNARO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA
CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO
ANGELINI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIORGIO
POLVERINO, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

~~nonchè~~ contro

CREDITO COMMERCIALE TIRRENO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, BANCA
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo
studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentati e
difesi dall'avvocato LORENZO IOELE, giusta delega in
atti;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

e sul 3° ricorso n° 18063/00 proposto da:

CREDITO COMMERCIALE TIRRENO IN LIQUIDAZIONE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,



elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146,

presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI,

rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO JOELE,

giusta delega in atti;

- ricorrente -

nonchè contro

MILITO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato PIETRO

MAGNO, che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato GERARDO D'ADAMO, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonchè contro

SIANI SABATO, DI MARTINO DOMENICO, CONSIGLIO GENNARO,

DE BONIS ALFREDO, ANASTASIO LORENZO, BANCA POPOLARE

DELL'EMILIA ROMAGNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1329/99 del Tribunale di

SALERNO, depositata il 18/04/00 R.G.N. 231/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano

VIGOLO;

udito l'Avvocato IOELE;

udito l'Avvocato ANGELINI per delega POLVERINO,

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per



accoglimento del primo motivo del ricorso principale e
secondo motivo del ricorso DE BONIS + altri, rigetto
del primo motivo del ricorso DE BONIS + altri,
inammissibilità del secondo motivo del ricorso
principale e del ricorso incidentale del c.c.t.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con sentenza non definitiva in data 19 novembre 1996, il Pretore di Cava dei Tirreni -- pronunciando sulle domande separatamente proposte dai sig.ri Alfonso De Rosa, Giovan Battista Nobile e Andrea Milito perché fosse dichiarato nullo o inefficace il licenziamento loro intimato dalla loro apparente datrice di lavoro, soc. SA.FI.CO, e fosse affermata, con ogni consequenziale pronuncia di carattere economico, la sussistenza *ex lege* del rapporto di lavoro effettivo con il Credito Commerciale Tirreno s.p.a. --, in contraddittorio con le due predette società, ha dichiarato costituito *ab origine* e con continuità giuridica il rapporto di lavoro con il Credito Commerciale Tirreno; ha affermato l'inesistenza del licenziamento intimato dalla SA.FI.CO; ha quindi disposto per la prosecuzione del giudizio per la determinazione dei crediti rispettivi dei lavoratori.

Con la medesima sentenza, il Pretore ha, invece, rigettato analoghe domande, pure separatamente proposte nei confronti delle medesime società dai sig.ri Domenico Di Martino, Alfredo De Bonis, Sabato Siani, Gennaro Consiglio e Lorenzo Anastasio.

Con ricorso in data 5 aprile 1997, ha proposto appello la Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c.r.l., quale cessionaria delle attività e passività del Credito Commerciale Tirreno s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, avverso il capo della sentenza col quale avevano trovato accoglimento le domande del De Rosa, del Nobile e del Milito.

Anche i cinque lavoratori soccombenti hanno proposto separatamente appello: il Siani e il Di Martino nei confronti del solo Credito Commerciale




Tirreno s.p.a., mentre il Consiglio, il De Bonis e l'Anastasio appellavano nei confronti, altresì, della Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

Il Tribunale di Salerno ha dichiarato estinto il giudizio relativamente al De Rosa e al Nobile per intervenuta conciliazione, e, riunite le impugnazioni, con sentenza in data 16 novembre 1999 /18 aprile 2000, ha dichiarato l'inammissibilità di tutti gli altri appelli e ha compensato integralmente le spese del grado.

Ha ritenuto, anzitutto, il giudice di appello che l'impugnazione principale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna era inammissibile in quanto la Banca non era cessionaria dell'azienda del Credito Commerciale Tirreno s.p.a., ma solo delle sue attività e passività, se e in quanto risultanti dallo stato passivo, mentre non erano insinuati i crediti degli originari ricorrenti, onde il difetto di legittimazione attiva - e comunque di interesse - della Banca a proporre appello avverso la sentenza resa in giudizio al quale la stessa Banca non aveva partecipato e concernente situazioni giuridiche in ordine alle quali essa non doveva rispondere.

Da ciò sarebbe derivata anche l'inammissibilità delle impugnazioni dei lavoratori. Infatti, gli atti di appello di Di Martino, De Bonis, Siani, Consiglio e Anastasio erano stati depositati oltre il termine breve per proporre impugnazione avverso la sentenza del Pretore, depositata il 22 novembre 1996 e notificata al Credito Commerciale Tirreno s.p.a. su istanza dei procuratori di De Rosa, Nobile, Milito, Di Martino, De Bonis, Siani, Consiglio e Anastasio il 6 marzo 1997 (data dalla quale il termine aveva preso a decorrere pure nei riguardi degli stessi notificanti): anche a voler considerare le impugnazioni dei predetti lavoratori quali



appelli incidentali, le stesse, a norma dell'art.334 c.p.c., avrebbero perso comunque efficacia per l'inammissibilità dell'impugnazione principale.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre, in via principale, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna contro il Milito, il Siani, il Di Martino, il Consiglio, il De Bonis, l'Anastasio e nei confronti altresì del Credito Commerciale Tirreno in liquidazione coatta amministrativa, affidandosi a due motivi.

Il Credito Commerciale Tirreno s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto ricorso incidentale, adesivo al ricorso della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, sorretto da tre motivi.

Il Milito ha resistito ai due ricorsi con controricorsi, deducendone l'inammissibilità sotto diversi profili.

Il De Bonis, il Di Martino e il Consiglio hanno proposto nei confronti Banca Popolare dell'Emilia Romagna e del Credito Commerciale Tirreno s.p.a. controricorso contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.

A quest'ultima impugnazione incidentale hanno resistito la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e il Credito Commerciale Tirreno s.p.a., con distinti controricorsi.

Hanno depositato memorie, ai sensi dell'art.378 c.p.c., la Banca Popolare, il Credito Commerciale Tirreno in liquidazione coatta amministrativa e il Milito il quale ha pure presentato osservazioni scritte, ai sensi dell'art.379, ult. comma, c.p.c..

L'Anastasio ed il Siani sono intimati.


MOTIVI DELLA DECISIONE.



I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti (art.335 c.p.c.).

Col primo motivo del ricorso principale e, rispettivamente, del ricorso incidentale adesivo, i due istituti di credito, deducono *violazione ed errata interpretazione degli artt.83, 90, 92 del d. lgs. 1 settembre 1993 n.385 nonché degli artt.75, 99, 111, 112 c.p.c.. Omessa motivazione e valutazione su punto decisivo della controversia* e si dolgono, in relazione alla posizione del Milito, che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l'appello della Banca Popolare dell'Emilia Romagna avverso la sentenza del Pretore la quale aveva accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il Credito Commerciale Tirreno s.p.a. e il Milito; infatti, la sentenza del Pretore non definiva il giudizio, oggetto del quale era non solo l'accertamento del rapporto di lavoro tra il Credito Commerciale Tirreno s.p.a. e il Milito ed altri lavoratori, ma anche la condanna del predetto istituto di credito al pagamento delle conseguenti spettanze retributive. Si trattava di domande tutte funzionali a diritti di contenuto patrimoniale, da far valere nel passivo della liquidazione.

Il rapporto di lavoro non poteva considerarsi estinto a seguito della liquidazione coatta amministrativa, in quanto, con questa procedura, si realizza una *cessione aggregata* di rapporti, tra i quali era compreso quello oggetto della sentenza del Pretore, e comunque con il limite consistente nel fatto che i crediti dovevano risultare dallo stato passivo. Tale *cessione aggregata* dava titolo autonomo alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, quale cessionaria e quindi successore a titolo particolare, a proporre impugnazione avverso la sentenza del Pretore; il Tribunale di Roma non aveva valutato, quale elemento decisivo,



l'omessa contestazione, da parte del Milito, della predetta posizione giuridica della Banca Popolare dell'Emilia Romagna quale successore a titolo particolare anche nel rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio. Egli, infatti, aveva chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado anche nei confronti della Banca Popolare secondo la corretta interpretazione dell'art.111 c.p.c..


Inoltre, il Tribunale non aveva considerato le disposizioni dell'atto di cessione tra il Credito Commerciale Tirreno e la Banca popolare dell'Emilia Romagna.

Infine, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del comportamento del Credito che aveva chiesto la propria estromissione a norma dell'art.92 del d. lgs. n.385 del 1993 in considerazione dell'avvenuta cessione di attività e passività.

Controdeduce il Milito che non si deve tenere conto dell'atto di cessione non prodotto nei gradi di merito: con tale richiamo la Banca avrebbe introdotto un mutamento della causa petendi ed una domanda nuova, sicché il ricorso principale sarebbe inammissibile.

Il motivo, per quanto riguarda la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, è ammissibile ed è fondato.

Rileva la Corte che i lavoratori, con il ricorso introduttivo del giudizio, avevano contestato il licenziamento loro intimato dalla apparente datrice di lavoro ed avevano chiesto che fosse accertato che il rapporto di lavoro era effettivamente *intercorso ab origine* con il Credito Commerciale Tirreno, con le conseguenziali pronunce di carattere economico. La domanda era stata accolta, con sentenza non definitiva, dal Pretore nei confronti, per quanto ora interessa, di Milito Andrea ed




era stata disposta la prosecuzione del processo per l'accertamento di quanto dovuto allo stesso.

La Banca Popolare ha proposto appello avverso tale sentenza, quale soggetto legittimato a norma dell'art.111 c.p.c., in quanto cessionaria delle attività e delle passività del Credito Commerciale Tirreno in l.c.a., ai sensi dell'art.90, comma secondo del d. lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e si è doluta dell'accoglimento delle domande proposte dai lavoratori risultati vittoriosi in primo grado delle quali chiedeva il rigetto.

La Banca aveva quindi interesse ad una pronuncia di contenuto sostanziale sul merito di tali domande, attinente, cioè, alla sussistenza, o meno, del rapporto di lavoro con il Credito Commerciale Tirreno e alla prosecuzione, o meno, del rapporto di lavoro con la Banca stessa, quale cessionaria delle attività e delle passività dell'Istituto posto in liquidazione coatta amministrativa, o con il Credito Commerciale Tirreno, prima ancora che sulla responsabilità della Banca per i crediti maturati nei confronti di quest'ultimo ed eventualmente per quelli che si sarebbero maturati nel corso successivo del rapporto (ove ne fosse stata ritenuta la prosecuzione, malgrado l'apertura della liquidazione coatta amministrativa).

Vero è che il Tribunale, aderendo alla prospettazione della Banca, ha affermato che essa (ai sensi dell'art.90, comma secondo, del d. lgs. n.385/1993 cit.) non poteva essere chiamata a rispondere di passività non risultanti dallo stato passivo della liquidazione coatta, ma da tale premessa non è derivata, nei successivi sviluppi argomentativi della sentenza e nella parte dispositiva di essa, una pronuncia di conforme contenuto sostanziale (di assoluzione dalla domanda); inoltre, quel Collegio ha affermato che la Banca, in quanto non tenuta a rispondere




delle obbligazioni di cui è causa, relative a situazioni giuridiche delle quali essa non era cessionaria né responsabile, non era interessata a proporre appello avverso la sentenza del Pretore. Ha soggiunto il Tribunale che il difetto di legittimazione ad appellare sarebbe anche derivato dalla mancata partecipazione della Banca al giudizio di primo grado.

Quest'ultimo rilievo del giudice di appello contrasta, peraltro, per quanto detto, con la considerazione che la Banca era legittimata ad appellare in quanto successore a titolo particolare del Credito Commerciale Italiano (art.111 c.p.c.), come tale interessata, come l'altro Istituto, anche alla individuazione da parte del giudice di appello dei rapporti in ordine ai quali era intervenuta successione e dei limiti di essa, il che avrebbe dovuto formare oggetto della pronuncia di merito del Tribunale.

La questione se, per decidere sul punto, sia sufficiente l'indagine sulle conseguenze giuridiche della cessione delle attività e delle passività intervenuta ai sensi dell'art.90 del d. lgs. n.385/1993 cit. e se l'indagine possa estendersi anche all'atto di cessione successivamente intervenuto, dovrà essere risolta dal giudice di rinvio il quale dovrà decidere in base a quanto (legittimamente) allegato e provato dalle parti, sicché la attuale deduzione da parte della Banca Popolare delle pattuizioni intervenute con l'atto di cessione non rende di per sé inammissibile il motivo di ricorso, e la relativa eccezione del Milito deve essere disattesa.

La circostanza che il Tribunale si sia limitato ad emettere una sentenza di puro contenuto processuale costituisce violazione dell'art.111 cit., oltre che dell'art.112 (obbligo del giudice di pronunciare su tutta la domanda) e dell'art.100 c.p.c..




Col secondo motivo, gli stessi istituti di credito denunciano: a. – *Violazione ed errata applicazione degli artt. 325, 326, 334 c.p.c. – Omessa motivazione su punto decisivo della controversia.* b.- *Violazione ed errata applicazione degli artt.83, 90 e 92 del d. l.vo 386 /1993.*

a) Sostengono, in relazione agli appelli di Di Martino, De Bonis, Siani, Consiglio e Anastasio, che erroneamente il Tribunale li aveva qualificati come appelli incidentali, malgrado fossero stati proposti in forma di appello principale e successivamente riuniti a quello promosso dalla Banca Popolare.

La notificazione, in data 6 marzo 1997, della sentenza di primo grado ad istanza dei procuratori di tutti i lavoratori (sia dei tre vittoriosi che degli altri cinque soccombenti), attori in primo grado, avrebbe fatto decorrere il termine breve di trenta giorni per impugnare anche per gli stessi lavoratori soccombenti che, pertanto, ne erano decaduti per avere depositato i loro appelli oltre il termine predetto, sicché quelle impugnazioni avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.

Del tutto ultronea ed errata era l'ulteriore motivazione del Tribunale che le aveva qualificate come appelli incidentali tardivi e ne aveva dichiarato l'inammissibilità solo in ragione della inammissibilità dell'impugnazione principale.

Dall'esame delle conclusioni rassegnate con i distinti atti di appello, poi riuniti, emergeva, infatti, che i lavoratori avevano chiesto il riconoscimento del rispettivo rapporto di lavoro subordinato ai sensi della legge n.1369 del 1960 e avevano domandato fosse dichiarato nei confronti del Credito Commerciale Tirreno in liquidazione e, per quest'ultimo, nei confronti della Banca popolare dell'Emilia Romagna, quale cessionaria del Credito Commerciale Tirreno, la



nullità del licenziamento da parte della SA.FI.CO e la condanna della Banca Popolare al ripristino o alla reintegra dei rapporti di lavoro rispettivi, e alla corresponsione di quanto spettante a ciascun dipendente dalla data del licenziamento a quella dell'effettivo ripristino del rapporto.

I cinque lavoratori soccombenti in primo grado non avevano veste di appellati principali e non erano parti di cause inscindibili e/o dipendenti; essi non erano perciò legittimati a proporre appello incidentale tardivo.

I loro appelli avrebbero dovuto essere qualificati tardivi non ai sensi dell'art.334 c.p.c., sibbene a norma degli artt.325 e 326 c.p.c. e dichiarati inammissibili sotto tale profilo.

b) – I due istituti di credito sostengono ancora che le domande proposte in appello dai cinque lavoratori rimasti soccombenti, tutte strumentali a condanne al pagamento di somme, non sarebbero state proponibili nei confronti della Banca Popolare, carente di legittimazione passiva a norma degli artt.83, 90 e 92 d. lgs. 1° settembre 1993, n.385 in quanto i crediti relativi non figuravano nello stato passivo, considerato anche il contenuto dell'atto di cessione trascurato dal Tribunale.

A tali motivi il Credito Commerciale Tirreno, in liquidazione coatta amministrativa, ricorrente incidentale adesivo, aggiunge un **terzo motivo di impugnazione** denunciando la *violazione ed errata applicazione degli artt.83 e 91 del d. lgs. 385/1993 come sostituito dall'art.64 del d. lgs.415/96*. Sostiene che le domande in quanto volte all'accertamento di crediti erano improcedibili o inammissibili nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa, la quale, comunque, avrebbe dovuto essere estromessa dai giudizi, nei quali era stata convenuta con la Banca cessionaria delle attività e passività, visto che era

assolutamente pacifica in causa l'avvenuta cessione. All'estromissione sostiene che potrebbe provvedere anche questa Corte.

Per quanto attiene al ricorso principale (della Banca Popolare), il secondo motivo è inammissibile.


Le censure sub a), infatti, attengono ad un punto della sentenza impugnata rispetto al quale la Banca non può ritenersi soccombente in appello.

Infatti, il Tribunale ha ritenuto inammissibili gli appelli di Di Martino, De Bonis, Siani, Consiglio e Anastasio, anzitutto, in quanto proposti oltre il termine breve, previsto dall'art.325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza.

Vero è che il Tribunale ha affermato, poi, che gli appelli sarebbero stati inammissibili anche se considerati come incidentali tardivi (sebbene proposti in forma di appello principale) per effetto della dichiarata inammissibilità dell'appello della Banca Popolare; si tratta tuttavia di una argomentazione rafforzativa che nulla toglie all'altra affermazione circa l'inammissibilità per tardività degli appelli dei cinque lavoratori.

Le censure sub b) risultano poi assorbite dalle considerazioni appena svolte in punto di inammissibilità dell'appello dei lavoratori medesimi.

Per quanto attiene, invece, al ricorso incidentale adesivo del Credito Commerciale Tirreno, la Corte ne rileva l'inammissibilità in quanto la parte stessa non solo non aveva proposto appello avverso la sentenza del Pretore, ma, come sostiene il Milito nel controricorso, nel giudizio di secondo grado il Credito Commerciale Tirreno (che nel proprio ricorso ha fatto analoga affermazione) aveva dichiarato di non avere più interesse al giudizio dal quale aveva chiesto di essere estromesso.



Ritiene la Corte che la parte che abbia prestato acquiescenza alle statuizioni di carattere sostanziale della sentenza di primo grado a sé sfavorevoli, non avendola impugnata con appello, non possa poi ricorrere in cassazione per adiuvarlo il soggetto che abbia proposto appello avverso la medesima sentenza in forza dell'art.111 c.p.c.. Tanto meno il Credito Commerciale Tirreno avrebbe potuto proporre il terzo motivo di ricorso, non avente carattere di impugnazione adesiva, dopo l'acquiescenza prestata alla sentenza del Pretore.

Col primo motivo di ricorso incidentale, avverso il ricorso dei due istituti di credito, il De Bonis, il Di Martino e il Consiglio deducono *violazione e falsa applicazione degli artt.137 e ss. 325, 326 e 285 c.p.c., omessa motivazione su un punto fondamentale della controversia.*

Detti ricorrenti incidentali, soccombenti in primo grado, si dolgono che il Tribunale abbia dichiarato inammissibili i loro appelli, sul rilievo che la notificazione in data 6 marzo 1997 della sentenza del Pretore al Credito Commerciale Tirreno ad istanza dei procuratori di De Rosa, Nobile, Milito, Di Martino, De Bonis, Consiglio, Siani e Anastasio, avrebbe segnato l'inizio della decorrenza del termine breve per impugnare anche per gli stessi soggetti che avevano richiesto la notifica e, essendo detto termine trascorso inutilmente, gli appelli medesimi, neppure se qualificati come incidentali sarebbero stati ammissibili, stante l'inammissibilità dell'appello principale della Banca Popolare.

Gli stessi ricorrenti incidentali sostengono che le posizioni dei cinque lavoratori rimasti soccombenti in primo grado erano divenute contrapposte, rispetto a quelle dei tre lavoratori risultati vittoriosi; si trattava comunque di posizioni autonome, volte a far valere situazioni giuridiche e diritti distinti e peculiari di ciascuno; pertanto, la notificazione della sentenza *ad istanza* dei

procuratori comuni a tutti gli otto lavoratori, non avrebbe consentito di identificare i soggetti processuali che l'avevano chiesta (e che non avrebbero dovuto essere che quelli risultati vittoriosi), di talché la notificazione sarebbe stata nulla e inidonea a far decorrere per i lavoratori indicati come richiedenti il termine breve per l'impugnazione.

Il motivo è infondato.

Essendo pacifico che la sentenza del Pretore era stata notificata ad istanza dei procuratori di De Rosa, Nobile, Milito, di Martino, De Bonis, Consiglio, Siani e Anastasio, l'istanza stessa doveva essere riferita a tutte le predette parti, rappresentate dai procuratori richiedenti, indipendentemente dall'esito per ciascuna del giudizio di primo grado, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art.285 c.p.c. legittima entrambe le parti del processo (e non solo quella vittoriosa) a notificare la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. 19 maggio 1990, n.4557; 14 giugno 1990, n.5802), sicché anche la notificazione della sentenza ad istanza della parte soccombente, è idonea a far decorrere, nei confronti della medesima, il termine breve per l'impugnazione (Cass. 27 gennaio 1981, n.620). Il Collegio condivide pienamente tali pronunce in quanto il comune procuratore deve presumersi che agisca in nome e per conto di tutte le parti rappresentate, in assenza di una sua diversa specificazione.


Le considerazioni svolte intorno al primo motivo del ricorso incidentale di De Bonis, De Martino e Consiglio, le quali comportano l'affermazione della esattezza della pronuncia di inammissibilità dell'appello dagli stessi proposto, sono assorbenti rispetto alle censure dagli stessi lavoratori mosse contro la sentenza di appello col secondo motivo del loro ricorso incidentale (che

comunque risulterebbe inammissibile in assenza di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado con la quale erano risultati soccombenti nel merito), proposto per *violazione e falsa applicazione degli artt.83 e 90 d. ls. 1.9.1993 n.385 (l. bancaria), 24 l. fall., nonché dell'art.111 c.p.c.. Omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia*, col quale si dolgono dell'erronea affermazione del Tribunale, secondo cui la Banca Popolare, cessionaria delle sole attività e passività e come tale non responsabile per passività non risultanti dallo stato passivo, non sarebbe stata legittimata, né avrebbe avuto interesse ad appellare la sentenza del Pretore.

Sostengono che, in caso di passaggio in giudicato di siffatta pronuncia, ogni domanda sarebbe rimasta per loro preclusa nei confronti della Banca Popolare, onde essi avevano interesse a che l'appello della stessa Banca fosse rigettato, anziché essere dichiarato inammissibile.

Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale e deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo; il ricorso incidentale di De Bonis, Di Martino e Consiglio deve essere rigettato e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Credito Commerciale Toscano.

La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, indicato in dispositivo, il quale, decidendo *iuxta alligata et probata partium*, si atterrà al principio di diritto secondo cui *la banca cessionaria (ai sensi dell'art.90 del d. lgs. 1° settembre 1993, n.385) delle attività e delle passività di altra banca - posta in liquidazione coatta amministrativa in epoca successiva a sentenza non definitiva di primo grado che abbia affermato l'esistenza di rapporti di lavoro in*



capo alla banca, poi assoggettata alla procedura concorsuale, abbia dichiarato la illegittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori e abbia rimesso alla sentenza definitiva del giudizio la determinazione delle loro spettanze- è legittimata, ai sensi dell'art.111 c.p.c., a proporre appello avverso tale sentenza ed a chiedere che il giudice del gravame stabilisca, con riferimento alla pronuncia di primo grado, in quali rapporti e in quali limiti sia succeduta alla cedente e sia tenuta verso i lavoratori.

Allo stesso giudice appare opportuno demandare altresì la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P. T. M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il secondo motivo; rigetta il ricorso incidentale di De Bonis Alfredo, Di Martino Domenico e Consiglio Gennaro; dichiara inammissibile il ricorso del Credito Commerciale Tirreno; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, addì 11 dicembre 2001.

IL PRESIDENTE

Stefano Mercurio

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonio Virgole

IL CANCELLIERE

depositato in Cancelleria

3 APR. 2002

SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO DI
RISERVATO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 1000
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 52



IL CANCELLIERE

Stefano Mercurio